Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 29 gennaio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. **1217**.

Inclusione parziale dell'abitato di Torrebruna (Chieti), tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1536, emesso nell'adunanza del 13 ottobre 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Torrebruna, in provincia di Chieti, limitatamente alla zona sud-orientale, indicata con tratteggio rosso nell'annessa planimetria in data 27 marzo 1959, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. **1218**.

Ricostituzione del comune di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 luglio 1928, n. 1858, con il quale il comune di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo) fu soppresso ed aggregato al comune di Casnigo;

Vista la istanza in data 11 marzo 1956, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Cazzano Sant'Andrea ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Casnigo in data 25 marzo 1956, n. 18, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 17 novembre 1956, n. 102, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 settembre 1959, n. 1478;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Cazzano Sant'Andrea, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Casnigo ed il ricostituito comune di Cazzano Sant'Andrea, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Casnigo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Casnigo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Cazzano Sant'Andrea, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1219.

Determinazione dei confini fra i comuni di Latisana e di Lignano Sabbiadoro (Udine) in esecuzione della legge 21 luglio 1959, n. 552.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1959, n. 552, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1959, n. 185, con la quale è stato costituito, in provincia di Udine, il comune di Lignano Sabbiadoro, con distacco dal comune di Latisana;

Considerato che occorre provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del Genio civile di Udine;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Latisana e di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1220.

Programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1959-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 91;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1959-60 sono confermate integralmente le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1956, n. 1608, concernente il programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1956-1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1221.

Mutamento della denominazione del comune di Premosello in quella di « Premosello-Chiovenda » (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Premosello (Novara) in data 17 ottobre 1959, n. 90, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Premosello-Chiovenda »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara in data 28 ottobre 1959, n. 76, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento della denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Premosello, in provincia di Novara, è mutata in quella di « Premosello-Chiovenda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1959, n. 1222.

Erezione in ente morale dell'associazione Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Bologna.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Bologna, ed avente lo scopo di approfondire gli studi scientifico-tecnici in materia di educazione fisica e di divulgare la sua applicazione, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto con annesso regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti radiotrasmittenti e televisivi della RAI-Radiotelevisione Italiana in località Triangia (Sondrio) e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 21 novembre 1959, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti radiotrasmittenti e televisivi in località Triangia (Sondrio) e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) Gli impianti radiotrasmittenti e televisivi in località Triangia (Sondrio) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono, inoltre, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2) Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione delle zone segnate in giallo nella planimetria allegata (all. 2).

3) Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 300 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

(431)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella corrente stagione autunnale e segnatamente nella seconda quindicina del mese di novembre nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Matera, rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Matera, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante la corrente stagione autunnale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(390)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1960.
Classificazione tra le provinciali della strada « Bivio strada statale n. 14 della Venezia Giulia in località Crosere del Paludo a Lignano », in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 20 settembre 1958, n. 13, con la quale l'Amministrazione provinciale di Udine approva il piano di provincializzazione delle strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1537, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'8 settembre 1959, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'articolo 4 della legge succitata;

Vista la nota 26 ottobre 1959, n. 14004, con la quale la succitata Amministrazione chiede la provincializzazione anticipata della strada « Bivio strada stradale n. 14 della Venezia Giulia in località Crosere del Paludo a Lignano »;

Ritenuto che per la strada suaccennata non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge per la provincializzazione;

Decreta:

La strada « Bivio strada statale n. 14 della Venezia Giulia in località Crosere del Paludo a Lignano », è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco della provincia di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(405)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1959.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1956, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1956-60 e successive modificazioni;

Decreta:

Il direttore generale, dott. Francesco Vaudano preposto al servizio della navigazione e del traffico marittimo, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Silvio Tranchini, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1959

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1960
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 47

(391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1960:

Petrone Giacinto, notaio residente nel comune di Ripabottoni, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Limosano, stesso distretto;

Salemi Ragusa Gaetano, notaio residente nel comune di Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Como;

Cannada Bartoli Maria Carmela, notaio residente nel comune di Soave, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania;

Cionci Leonida, notaio residente nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Loreto, distretto notarile di Ancona;

Napoleone Cristiano, notaio residente nel comune di Caramanico, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Alanno, stesso distretto;

Angeletti Alessandro, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ozieri, stesso distretto, con l'anzidetta condizione;

Giacone Teresa, notaio residente nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Menfi, stesso distretto;

Gardini Giorgio, notaio residente nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Maurizio Canavese, stesso distretto;

Turco Lorenzo, notaio residente nel comune di Gromo, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone;

Lepri Carlo, notaio residente nel comune di Offida, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Chiaravalle, distretto notarile di Ancona;

Miano Maria Teresa, notaio residente nel comune di Melilli, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Lentini, stesso distretto.

Dodero Giuliano, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito in Rivarolo Ligure, frazione del comune di Genova, stesso distretto.

(399)

Revoca trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1960, è revocato il decreto Ministeriale 18 dicembre 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Tassoni Oreste nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena, ed il notaio medesimo è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Castellarano, distretto notarile di Reggio nell'Emilia.

(407)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso denominato Gottifreddi, in località Tor de Schiavi, al km. 4 della via Prenestina, in comune di Roma.

Con decreto 27 novembre 1959, n. 1879, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso denominato Gottifreddi, in località Tor de Schiavi, al km. 4 della via Prenestina, in comune di Roma, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 636, compreso fra le particelle 315 e 316, di mq. 224, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 gennaio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Roma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(376)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1959, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giovanni Flore avverso la deliberazione 31 ottobre 1956 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza, con la quale venne applicata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione del quinto dello stipendio, per la durata di quattro mesi.

(408)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Itala trasporti » tra ippoautotrasportatori, del comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 gennaio 1960, i poteri conferiti al dott. Raffaele Gambardella commissario governativo della Società cooperativa « Itala trasporti » fra ippoautotrasportatori, del comune di Sant'Antonio Abate, con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), sono stati prorogati dal 27 gennaio al 31 maggio 1960.

(394)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Casalbordino

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 2284/677, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, al sig. Staniscia Francesco, nato in Atessa l'11 maggio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq. 3.690, riportate in catasto alla particella n. 230 parte del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, ed alle particelle numeri 193 parte, 1/l e 2/c del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 380, 379, 381 e 378.

Con decreto Ministeriale in data 12 agosto 1959, n. 2285/678, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Flocco Cristina, nata in Atessa il 13 giugno 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2.330 riportate in catasto alle particelle numeri 199 parte, 200 parte del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino ed alla particella n. 1/c del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 363 e 362.

(334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 28 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,34	621,10	621,15	620,90	620,90	621,32	620,70	621,30	621,32	621,21
$ Can.	652,52	652 —	652 —	652,12	651,80	652,86	651,75	652,85	653,05	653 —
Fr. Sv.	143,53	143,38	143,38	143,33	143,375	143,52	143,29	143,53	143,52	143,37
Kr. D.	89,97	89,94	89,98	89,985	89,89	89,99	89,97	89,95	89,98	89,98
Kr. N.	86,91	86,91	86,93	86,88	87 —	86,91	86,905	86,92	86,91	86,90
Kr. Sv.	119,93	119,92	119,94	119,915	119,95	119,94	119,93	119,92	119,95	119,92
Fol.	164,71	164,60	164,585	164,54	164,65	164,73	164,56	164,72	164,74	164,72
Fr. B.	12,45	12,453	12,45375	12,45125	12,45125	12,46	12,455	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr.	126,50	126,49	126,475	126,40	126,45	126,50	126,45	126,52	126,50	126,49
Lst.	1740,20	1740,50	1740,80	1740,50	1740,25	1740,55	1740,50	1740,75	1740,60	1746,50
Dm. occ.	148,97	148,93	148,95	148,895	148,91	148,97	148,93	149 —	148,97	148,97
Scell. Austr.	23,90	23,895	23,895	23,8875	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,901

Media dei titoli del 28 gennaio 1960

Rendita 3,50 % 1906	72,70
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	103,775
Redimibile 3,50 % 1934	95,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % 1936	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1960

1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	651,937
1 Franco svizzero	143,31
1 Corona danese	89,977
1 Corona norvegese	86,892
1 Corona svedese	119,922
1 Fiorino olandese	164,55
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,425
1 Lira sterlina	1740,50
1 Marco germanico	148,912
1 Scellino austriaco	23,894

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1959)	1270	3.250 —	Biffis Piergiovanni di Antonio, dom. a Treviso	Biffis Pier Giovanni di Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Mareno di Piave* (Treviso)
Id.	8071	10.500 —	*De Santis* Luigi fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Di Tommaso Luisa di Giulio ved. *De Santis*, dom. a Frascati	*De Sanctis* Luigi fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Di Tommaso Luisa di Giulio ved. *De Sanctis*, dom. a Frascati
Id.	8072	10.500 —	*De Santis* Milvia fu Mario, ecc. come sopra	*De Sanctis* Milvia fu Mario, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	324914	175 —	Pedotti Irene fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre *Miglierina* Massima ved. Pedotti, dom. a Varese	Pedotti Irene Maria Rosa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre *Migliarini* Massimina ved. Pedotti, dom. a Varese
Id.	331828	451,50	Come sopra	Come sopra
Id.	375538	175 —	Pedotti Irene Rosa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre *Miglierina* Massimina di Attilio ved. Pedotti, dom. a Varese	Come sopra
Id.	409524	245 —	Pedotti *Rosa* fu Augusto, minore ecc., come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	237160	3.050 —	Del Prete *Annunziata* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Sosio Vitale fu Michele, dom. a Frattamaggiore (Napoli)	Del Prete *Nunzia* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
Id.	237159	71.450 —	Del Prete *Annunziata* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Sosio Vitale fu Michele, dom. a Frattamaggiore (Napoli)	Del Prete *Nunzia* fu Giuseppe, ecc., come contro
P. Ric. Red. 3,50 % - Serie 26	8437	5.320 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 27	8438	700 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	211661	635 —	Fontana Gabriella fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Wagner *Anita* di Vittorio ved. Fontana dom. in Appiano Gentile (Como), con usufrutto a Wagner *Anita* di Vittorio ved. Fontana	Fontana Gabriella fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Wagner *Anna* di Vittorio ved. Fontana, dom. in Appiano Gentile (Como), con usufrutto a Wagner *Anna* di Vittorio ved. Fontana
Id.	220165	1.000 —	Di Bartolomeo Teresa di Aniello, moglie di Pocobelli Roberto fu Mariano, dom. in Resina (Napoli), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Di Bartolomeo Aniello fu Nicola ed alla di lui moglie Giannotti *Ermelinda* fu Nicola dom. in Resina	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Di Bartolomeo Aniello fu Nicola ed alla di lui moglie Giannotti *Elmerinda* fu Nicola, dom. in Resina
P. Red. 3,50 % (1934)	419318	392 —	*Dardanelli* Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bertola Margherita fu Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo)	*Dardanello* Giuseppe fu Luigi, minore ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	192318	225 —	Mercuriali Francesco di *Angelo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ferrara	Mercuriali Francesco di *Michelangelo*, minore ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	402042	1.186,50	Visini Teodolinda detta Linda fu Carlo maritata Valgoi, dom. a Saronno (Varese), con usufrutto a Roych *Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano	Come contro, con usufrutto a Roych *Elisabetta* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano
P. Red. 5 % (1936)	12495	155 —	Garlaschi *Luigina* fu Francesco, nubile, dom. in Trivolzio (Pavia)	Garlaschi *Maria Anna* Luigia fu Francesco, dom. in Trivolzio (Pavia)
P. Red. 3,50 % (1934)	295637	224 —	*Gillio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Massa Teresa, dom. ad Ivrea (Aosta)	*Giglio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	295638	73,50	*Gillio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Massa Teresa, dom. ad Ivrea (Aosta), con usufrutto a Massa Teresa di Ernesto, ved. *Gillio - Tos*, dom. ad Ivrea (Aosta)	*Giglio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Massa Teresa, dom. ad Ivrea Aosta), con usufrutto a Massa Teresa di Ernesto, ved. *Giglio - Tos*, dom. ad Ivrea (Aosta)
P. Ric. Red. 5% Serie 8	13387	45.000 —	Florenzano Francesco fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Imbriaco *Giuseppina* di Giovanni e sotto la curatela testamentaria di Florenzano Giovanni fu Francesco dom. a Rivello (Potenza)	Florenzano Francesco fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Imbriaco *Giuliana Giuseppina* di Giovanni, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	9483	165.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	10257	2.000 —	Russo *Amalia* di Rocco, dom. in Casoria (Napoli). Vincolato per cauzione	Russo *Amelia* di Rocco, ecc., come contro
Id.	1291	500 —	Acquistapace *Giovanna* fu *Severo*, minore sotto la patria potestà della madre *Macsenti* Carolina ved. Acquistapace, dom. in Morbegno	Acquistapace *Silvia Giovanna* fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre *Maxenti* Carolina ved. Acquistapace
Id.	1293	500 —	Acquistapace Bruna fu *Severo*, minore sotto la patria potestà della madre *Macsenti* Carolina ved. Acquistapace, dom. in Morbegno	Acquistapace Bruna fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre *Maxenti* Carolina ved. Acquistapace, dom. in Morbegno
Rendita 5 % (1935)	243904	230 —	L'Abbate *Lucia* fu Donato, dom. a Polignano a Mare (Bari), con usufrutto a Pedote Marianna fu Nicola.	L'Abbate *Anna Maria Lucia* fu Donato, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 4372/2276 in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1959, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 257, è stata definitivamente determinata in L. 4.138.179 (lire quattromilionicentotrentottomilacentosettantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie di ettari 153.06.60, nei confronti della ditta GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu Gallo, maritata GHEZZI, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2778, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1959.

Con decreto Ministeriale n. 4373/2277 in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1959, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 256, è stata definitivamente determinata in L. 2.938.112 (lire duemilioninovecentotrentottomilacentododici), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pomarance (provincia di Pisa), della superficie di ettari 95.65.11, nei confronti della ditta GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu Gallo, maritata GHEZZI, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2779, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1959.

Con decreto Ministeriale n. 6015/3919 in data 2 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1959. registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 258, è stata determinata in via definitiva in L. 11.684.120,30 (undicimilioniseicentottantaquattromilacentoventi e 30/100), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 67.24.40 nei confronti della ditta MANZOLINI Ettore di CAMPOLEONE fu Giosafat e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4362, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8).

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11.680.000 (lire undicimilioniseicentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 10 ottobre 1959.

La determinazione degli interessi previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156, sarà disposta con successivo provvedimento.

(245)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 27 giugno 1936, n. 2892/R/Gab., con cui alla signora Sparber Regina, nata a Campo di Trens il 13 dicembre 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sparvieri;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 20 aprile 1959 e 9 ottobre 1959 dalla predetta e dal figlio Sparvieri Goffredo in atto residenti a Campo di Trens;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza dl Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 27 giugno 1936, numero 2892/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Sparvieri Regina, nata a Campo di Trens il 13 dicembre 1910, e del figlio Sparvieri Goffredo, nato a Campo di Trens il 2 settembre 1935, e residenti a Campo di Trens, viene ripristinato nella forma tedesca di Sparber.

Il sindaco del comune di Campo di Trens, provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma III, delle isruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle isruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 gennaio 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(415)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 gennaio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo integrativo provinciale di lavoro 16 dicembre 1957 al contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956 per gli operai addetti all'industria del legno e del sughero.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(410)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 gennaio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo integrativo provinciale 17 luglio 1958 al contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai addetti all'industria laterizi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(411)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 gennaio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo integrativo provinciale di lavoro 30 luglio 1954 al contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per gli operai addetti all'industria boschiva e forestale della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(412)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 gennaio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge. 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo 15 gennaio 1958 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 per gli operai edili ed affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(413)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 gennaio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo salariale provinciale 14 aprile 1953 indennità speciale per i lavoratori addetti all'industria dei manufatti in cemento.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Finale Ligure.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di lavoro per uomini di Finale Ligure, con retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 193. — BOVIO

(358)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Livorno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Livorno, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 194. — BOVIO

(359)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mineo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mineo, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 195. — BOVIO

(360)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Modena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Modena, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1960
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 196. — BOVIO

(361)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Oristano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Oristano, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1960
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 197. — BOVIO

(362)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Rieti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Rieti, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1960
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 199. — BOVIO

(363)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Trento, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il

termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1960
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 198. — BOVIO

(364)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto che, alla data del 30 novembre 1959, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) erano disponibili ottanta posti;

Considerato che, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari:

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, è indetto un concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di seconda classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella C), riservato agli assistenti universitari ordinari presso Università o Istituti di istruzione universitaria statali.

I medesimi dovranno, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, previsto dal successivo articolo 3, avere un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati al successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli assistenti universitari ordinari che, oltre ad essere in possesso del requisito di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria industriale di altro tipo purchè corredato del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1960.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria statali dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistenti universitari ordinari, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati; nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

e) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1960. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta con decreto Ministeriale motivato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che eventualmente si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della suddetta raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia e costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, Eritrea; Etiopia e Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dai territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri e le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

i) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre;

copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo ovvero prestato presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

l) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera *g*) Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo (L. 200 per ogni foglio), dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

2) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 oppure copia notarile su carta bollata (L. 200 per ogni foglio).

I candidati in possesso del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni produrranno anche l'originale o la copia notarile del predetto diploma in competente bollo;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1) e 3) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 151. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I *Principi scientifici di elettrotecnica*

1. Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e la sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica.

Sistema di unità di misura: M.K.S.C.

2. L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3. Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza: coefficienti d'influenza e capacità parziali.

4. Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica; costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sulla energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5. Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e di Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti. I circuiti filiformi; trattazione generale.

6. La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettronici: diodi, triodi e pentodi.

7. Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie.

Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8. Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione; suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9. Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettro-magnetica indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Hopkinson. Magneti permanenti.

10. Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot - Savart.

Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11. Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presente percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente. Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di auto-induzione Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12. Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forme differenziali. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13. Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14. Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con una f.e.m. alternativa sinusoidale. Impedenza, ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15. Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza e il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16. Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17. Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18. I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19. Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternate.

II - *Macchine elettriche*

1. Generalità: Il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche.

La forza magneto-motrice nelle macchine stesse.

2. I trasformatori: teorica generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori. Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3. Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice. Il circuito equivalente: prove a vuoto e prove in corto-circuito. Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi.

Cenni sulle generatrici asincrone, e sui motori monofasi asincroni.

4. Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5. Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di eccitazione. Reazioni d'indotto; commutazione. Interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6. Motori a corrente continua, senso di rotazione coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a seconda del loro modo di eccitazione.

7. Cenno sulle macchine di conversione; convertitrici, convertitori di frequenza.

III - *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti d'inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

b) Materiali per linee:

caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame-bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

IV - *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

V - *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VI - *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Il Ministro: SPATARO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Divisione I - Ufficio concorsi - viale Guglielmo Massaia n. 31 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . . .) il . ., domiciliato a (provincia di . .) in via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università statale di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di (1) . . . .

b) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . sottosezione . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . .

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma (2) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Specificare gli eventuali periodi di interruzione del servizio nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore della Università o dell'Istituto di istruzione Universitaria presso il quale presta servizio.

(306)

Concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto che, alla data del 30 novembre 1959, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) erano disponibili undici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, è indetto un concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di seconda classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *E*), riservato agli assistenti universitari ordinari presso Università o Istituti di istruzione universitaria statali.

I medesimi dovranno, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande previsto dal successivo art. 3, avere un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati al successivo art. 2.

Art. 2

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli assistenti universitari ordinari che oltre ad essere in possesso del requisito di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti o in ingegneria industriale sottosezione meccanica.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1960.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria statali dal quale dipendono indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistenti universitari ordinari, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

e) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1960. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta con decreto Ministeriale motivato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8

L'esame consisterà in un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10

I candidati che eventualmente si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della suddetta raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri e le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli

orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

i) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo ovvero prestato presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

l) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti Organi.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera *g*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 11

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale in competente bollo (L. 200 per ogni foglio), dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

2) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 oppure copia notarile su carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1) e 3) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di seconda classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, sarà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il medesimo, qualora non assuma servizio, senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 150. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I. — *Macchine.*

1 - *Meccanica applicata alle macchine.*

Attrito radente e di rotolamento. Lubrificazione Sistemi articolati piani. Quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate, Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2 - *Termodinamica.*

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Gas reali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3 - *Macchine termiche.*

a) macchine a vapore a moto alternativo. Cicli. Rendimenti. Potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico vapore surriscaldato, spillamenti di vapore.

Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti;

b) generalità sulle turbine;

c) motori a combustione interna:

Generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione: combustibili e loro uso, carburanti ed antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo all'accensione delle nafte.

Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

II. — *Elettrologia e principi di macchine elettriche.*

1. Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo; capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2. Definizione e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4. Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5. Fenomeni d'induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6. Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7. Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8. Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenni sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9. Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10. I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11. Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12. Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13. Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III. *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.*

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti d'inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

IV. — *Norme sulla circolazione stradale.*

V. — *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

VI. — *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VII. — *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Il Ministro: SPATARO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Divisione I - Ufficio concorsi viale Guglielmo Massaia n. 31 - ROMA

Il sottoscritto .
nato a . (provincia di . .)
il . ., domiciliato a
(provincia di . .) in via . . n. . .,
chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2a classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (*tabella E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università statale di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di (1) . . . .

b) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . sottosezione . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . .

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma (2) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Specificare gli eventuali periodi di interruzione del servizio nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(305)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami e per titoli a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero P.A.G. 41.202/113180 in data 27 ottobre 1959;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, per i bisogni dei Servizi centrali della Direzione generale in Roma.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 novembre 1959

Il Ministro: ANGELINI

AVVISO-PROGRAMMA

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo per i bisogni dei Servizi centrali della Direzione generale in Roma.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o di altro titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno presentare anche quello richiesto.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

il sistema stenografico adottato;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, e per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di anni 30 è elevato fino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al Direttore generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

4. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa della Azienda stessa.

Per essere ammesso a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità, non scaduti di validità.

6. — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 diottrie o —5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 13, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6.

7. — Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda o professori abilitati all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta, in una prova di stenografia e in una di dattilografia nonchè in una prova orale come dal programma di cui l'allegato *A*.

All'esame di stenografia sono ammessi tutti i sistemi stenografici non meccanici.

La prova facoltativa sulle lingue estere, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

9. — Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

prova scritta . .	punti	10
prova di stenografia .	»	10
prova di dattilografia . . .	»	10
prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritta e di stenografia e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova di dattilografia avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione, la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca).

10. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà di:

2 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

3 punti per gli altri titoli culturali e professionali.

11. — La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nella prova scritta e in quella di stenografia, il voto riportato nella prova di dattilografia, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voto, saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

12. — La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Azienda a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile del titolo di studio di cui al punto 1 del presente bando;

b) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina Militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva» su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di Autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa Autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti, dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

13. — I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 12 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — mod. San. 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione; a tal fine, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire, all'Ufficio che ha disposto la prima visita, domanda in carta legale corredata da certificato medico.

Le domande di cui trattasi unitamente al mod. San. 6, al certificato medico prodotto dall'interessato ed agli altri eventuali documenti attinenti la visita medica, dovranno essere trasmessi al Servizio personale il quale, se la visita viene concessa in conformità al parere del Servizio sanitario, invita gli interessati per l'effettuazione dell'accertamento superiore.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale non scaduto di validità, specificati al precedente punto 5.

14. — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aspiranti dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di aiuto applicato stenodattilografo in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

15. — I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 11 novembre 1959

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Composizione in lingua italiana.

Prova di stenografia:

Stenoscrizione di un brano corrente in lingua italiana alla velocità graduale e commerciale di 80 parole al minuto per la durata di cinque minuti e relativa traduzione nel tempo massimo complessivo di un'ora.

Prova di dattilografia:

Copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione per la durata di cinque minuti e complessive 900 battute.

Copiatura di un altro brano in lingua italiana comprendente un prospetto numerico nel tempo massimo di 30 minuti.

Impostazione e trascrizione a macchina di un prospetto di dati numerici.

Prova orale:

Nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

Diritti e doveri degli impiegati;

Nozioni sull'ordinamento dello Stato italiano e in particolare dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

Elementi di storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

Elementi di geografia d'Europa e in particolare dell'Italia.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali (*Concorsi*) - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . . a . . . . . . (Provincia . . . . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 11 novembre 1959 per il concorso a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio . . (indicare la specie) conseguito presso la scuola . . (indicare quale) in data . .,

di aver adottato il sistema stenografico . (indicare quale);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (5)
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti.

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere, dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) Il candidato ha l'obbligo d'informare tempestivamente l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(257)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica, per la parte relativa alla prova di dattilografia, del decreto Ministeriale 2 gennaio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1959, registro n. 52, foglio n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1959, n. 122, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

Veduto il secondo comma dell'art. 182 del citato testo unico, il quale prescrive che gli esami per la nomina ad applicato aggiunto comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di dattilografia e stenografia o su mezzi meccanici.

Ritenuto che dalla formulazione di detta disposizione può stabilirsi che la prova di dattilografia, non rientrando nelle prove scritte nè in quella orale, deve essere tenuta separatamente da queste e deve essere valutata come terza prova di esami;

Considerato che per l'art. 5 del bando la prova di dattilografia per il suddetto concorso è invece compresa nelle prove scritte;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare le disposizioni contenute nel bando di concorso per quanto riguarda detta prova;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di cui all'art. 1 del bando citato nelle premesse, le prove scritte saranno:

a) componimento in linqua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare.

Viene, pertanto, esclusa da tali prove, il saggio di dattilografia.

Art. 2.

I candidati ammessi alla prova orale devono sostenere una prova di dattilografia per la quale sono assegnati dieci minuti.

Art. 3.

La prova di dattilografia, che avrà luogo in presenza della Commissione giudicatrice, non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nella prova stessa.

Art. 4.

La votazione complessiva per i candidati che abbiano superato le prove di esame sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto nella prova di dattilografia e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 5.

Rimangono ferme le altre norme contenute nel bando di concorso citato, relative alle prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960
Registro n. 1, foglio n. 352

(366)

PETTINARI UMBERTO *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.